**DECRETO N. 191 DEL 27 GIUGNO 2022**

**RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

**Quesito N.1**

L’articolo 2 comma 4 lettera B punto 4 del Decreto 388 prevede che: “Sono considerati punti di rifornimento depositi costieri e rigassificatori adeguatamente adattati”. Nel caso in cui vi sia l’impossibilità di accedere al punto di rifornimento - coincidente con il rigassificatore adattato - tramite la viabilità stradale e sia, quindi, necessario effettuare il trasferimento delle autocisterne di GNL via mare utilizzando un piccolo traghetto elettrico dedicato, il costo del traghetto – quale infrastruttura necessaria e connessa al punto di rifornimento - rientra tra i costi ammissibili inclusi nella domanda di finanziamento?

**Risposta quesito n. 1**

L’art. 1, comma 2-ter, lett.c) del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito in legge 1° luglio 2021, n.101risreva l’erogazione del contributo ai “*punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale*”. Il decreto n. 388/21(art. 2, comma 4, lett. b), punto 4) prevede la possibilità di considerare punti di rifornimento i “*depositi costieri e rigassificatori adeguatamente adattati*”. Il successivo art. 7, comma 1, lett. b) limita l’erogazione del contributo al “*30 % dei costi necessari alla realizzazione del punto di rifornimento*”. Si ritiene, pertanto, che siano ammissibili i soli costi relativi alla realizzazione del punto di rifornimento ovvero dell’adattamento infrastrutturale nel caso di depositi costieri e rigassificatori.

**Quesito N.2**

L’articolo 4, comma 2.2. lettera b) prevede: “Non sono ammesse a contributo le domande per le quali non sia individuata l’area sulla quale sarà realizzato l’intervento con l’esatta ubicazione nell’ambito portuale di riferimento. È corretto ritenere che l’ubicazione in ambito portuale sia da intendersi riferita ai punti di rifornimento con eccezione ai punti di rifornimento coincidenti con i rigassificatori esistenti adattati?”

**Risposta quesito n. 2**

Si

**Quesito N.3**

L’articolo 5 punto 2 lettera g) del D.M. prevede: “non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione del contributo in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale”. È corretto interpretare la predetta lettera g) nel senso di ritenere che per “medesima procedura” si debba intendere medesimo progetto? Due società che si trovano nella situazione di cui alla lettera g) possono presentare domanda una per un intervento di cui alla tipologia A e una per un intervento di cui alla tipologia B? Due società che si trovano nella situazione di cui alla lettera g) possono presentare domanda per due progetti diversi appartenenti entrambi alla tipologia B?”

**Risposta quesito n. 3**

No. Per “medesima procedura” deve intendersi la partecipazione all’Avviso di cui al decreto n. 191 del 27 giugno 2022. Le disposizioni indicate, infatti, mirano proprio ad escludere che ad un unico centro di potere decisionale possano corrispondere diverse società partecipanti.

**Quesito N. 4**

Quali sono le tempistiche attese per la comunicazione della selezione di un progetto al contributo dopo la scadenza del 10 settembre?

**Risposta quesito n. 4**

Il termine ordinatorio per la conclusione della procedura è fissato al 30 settembre 2022.

**Quesito N. 5**

L’articolo 10 comma 2 del D.M. prevede: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante...” Considerato che il modulo di ammissione al contributo e l’articolo 4 comma 2.5 prevedono che le dichiarazioni siano rilasciate dal legale rappresentante, si chiede se la dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante o da entrambi? La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta e allegata alla domanda di richiesta contributo?

**Risposta quesito n. 5**

L’art. 10, comma 2 del decreto 191/2022 prevede *“2. Entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione, l’assegnatario è tenuto a costituire e presentare garanzia definitiva tramite polizza bancaria o assicurativa di importo pari all’entità del contributo richiesto, a copertura della mancata totale o parziale realizzazione dell’intervento nonché a copertura dell’eventuale adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ovvero delle eventuali dichiarazioni mendaci rese nell’ambito della fase istruttoria del procedimento in questione.”*

Il successivo art. 10, comma 4, lett. i) prevede che la garanzia fidejussoria dovrà *“essere corredata dall’impegno* ***del garante*** *a rinnovare la garanzia a semplice richiesta per il periodo necessario alla conclusione della realizzazione dell’intervento nel caso di proroghe del tempo di esecuzione.”*

* 1. Il successivo art. 10, comma 5 stabilisce che *“5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante*”
	2. Pertanto, la garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle forme di legge a cura del garante ed, in particolare come previsto dall’art. 10, comma 4. Ne consegue che l’impegno di cui all’art. 10, comma 4, lett. i) deve essere contenuto nella garanzia definitiva ovvero deve costituire atto a corredo sottoscritto dal garante. La citata dichiarazione di impegno attiene alla fase di erogazione del contributo. L’art. 4, punto 2.5 si riferisce alla domanda di ammissione.

**Quesito N. 6**

L’articolo 10 comma 4 punto b) D.M. prevede che la garanzia fideiussoria sia: “conforme allo schema tipo approvato con decreto del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. Il citato Regolamento è relativo a diverse tipologie di garanzie fideiussorie (Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, Garanzia fideiussoria per l’anticipazione, Garanzia fideiussoria per la rata di saldo, Garanzia fideiussoria per la risoluzione, Garanzia fideiussoria di buon adempimento): a quale di queste tipologie si deve far riferimento ai fini della presentazione della domanda di accesso ai contributi?”

**Risposta quesito n. 6**

Garanzia fidejussoria definitiva

**Quesito N. 7**

In merito alla tipologia “A” come definita all’art.4 del DM 191/2022, ovvero “realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale, anche bio-gas, nel territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti, in particolare nel settore marittimo” si chiede:

1. Nel caso “l’impianto di liquefazione gas naturale” sia qualificato tra gli “impianti utilizzati per la liquefazione esclusivamente di bio-gas”, come previsto dall’art. 4, comma 2.1, lettera b) del DM 388/2021, si chiede di confermare l’interpretazione per cui il requisito di utilizzo di bio-gas possa essere verificato avvalendosi di contratti di fornitura di biometano attraverso Garanzie di Origine (GO) ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 199/21, che definisce all’art.2 comma 1, lettera l) la GO come il documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili.

**Risposta quesito n. 7**

L’art. 4, comma 2, lett. b, ult. cpv. del DM prevede che “sono ammessi a contributo sul territorio nazionale, senza ulteriori vincoli di ubicazione, solamente gli investimenti nella realizzazione di impianti utilizzati per la liquefazione esclusivamente di bio-gas” rimettendo alla discrezionalità del potenziale beneficiario la scelta delle modalità attraverso cui garantire il rispetto di tale requisito e a condizione che “il contributo relativo a tali biocarburanti non sia finalizzato ad ottemperare ad un obbligo di fornitura o di miscelazione già vigenti ex lege*”*. In particolare, l’impegno al rispetto del requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con conseguente assunzione di responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni ed il rispetto del requisito dovrà, altresì, formare oggetto di specifica clausola da apporre in tali termini alla garanzia definitiva di cui all’art. 10, comma 2 del DM 191/2022.

**Quesito N. 8**

In merito alla tipologia “B” come definita all’art.4 del DM 191/2022, ovvero “realizzazione di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio”, si chiede:

1. se sia possibile posizionare il “punto di rifornimento” all’esterno dell’area portuale, sebbene in prossimità della stessa, indicando chiaramente l’area portuale di riferimento;

2. nel caso il “punto di rifornimento” sia posizionato in prossimità dell’area portuale, ma in una posizione distante dalle banchine del porto, si chiede se le “unità di collegamento” previste dall’art.4, comma 2.2.d.3 del DM 191/2022 al fine di operare il rifornimento delle bettoline, possano essere autobotti GNL qualificati come distributori mobile, in grado di rifornire sia veicoli terrestri che navali;

3. come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b) del DM 388/2021 l'entità del contributo riconoscibile per punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL è pari al 30 % dei costi necessari alla realizzazione. Si chiede se la quota di contributo prevista sia indipendente dalla dimensione dell’operatore economico che presenta la richiesta (PMI/Grande Azienda).

**Risposta quesito n. 8**

Domande 1 e 2. No, il dm 191/2022 fa esplicito riferimento alla realizzazione di infrastrutture stabilmente inserite nel sedime portuale o presso rigassificatori esistenti

Domanda n. 3. Si

**Quesito N. 9**

per quanto riguarda il contratto per la realizzazione dell’intervento che dovrà essere presentato ad integrazione della domanda contestualmente alla presentazione ovvero entro febbraio 2023 ai sensi dell’art.4, comma 2.1, punto c, nonché comma 2.2, punto c, si chiede se tale contratto possa prevedere, come di prassi, delle clausole sospensive, in particolare legate alla finalizzazione dell’iter autorizzativo e/o agli esiti della richiesta di finanziamento di cui al presente bando

**Risposta quesito n. 9**

Si, salvo l’ipotesi in cui le cause dell’eventuale mancata finalizzazione dell’iter autorizzativo o dell’esito negativo della richiesta di finanziamento siano imputabili al richiedente. L’Amministrazione rimane estranea ai rapporti tra le parti. Ciò non preclude l’attività di monitoraggio e vigilanza dell’Amministrazione sull’esecuzione del contratto con la connessa facoltà di attivare i rimedi previsti dall’art. 12 del dm 191/2022

**Quesito N. 10**

per quanto riguarda gli allegati e le dichiarazioni che dovranno essere presentate ad integrazione della domanda ai sensi dell’art.4, comma 2.1 e 2.2, punti a – f, del dm 191/2022, si chiede se dovranno essere seguite delle linee guida o dei format specifici. In particolare, si chiede se siano previste delle linee guida o dei format da seguire per la compilazione della dichiarazione attestante il costo complessivo dell’intervento ripartito nelle singole voci di spesa e per il relativo piano finanziario (punto f) e per il cronoprogramma (punto e) e se tali documenti debbano contenere le informazioni relative agli stati di avanzamento progettuale necessari nell'eventuale fase di rendicontazione a SAL

**Risposta quesito n. 10**

Non è prevista l’adozione di modelli unici. I documenti devono contenere le informazioni relative agli stati di avanzamento progettuale necessari nell'eventuale fase di rendicontazione a SAL

**Quesito N. 11**

con riferimento ai requisiti oggettivi di cui all’art.5, comma 2.1 del DM 191/2022, in particolare alla lettera h) che prescrive che per i proponenti di “non essere destinatari di sovvenzioni, contributi, sussidi o comunque vantaggi economici eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per l’intervento oggetto della domanda di ammissione”, si chiede se tale prescrizione vada ad escludere anche i proponenti che godano di agevolazioni fiscali quali il credito di imposta industria 4.0, previsto all’interno del Piano Nazionale di Transizione 4.0, ed altre agevolazioni analoghe.

**Risposta quesito n. 11**

L’art.5, comma 2.1 del DM richiede ai p all’art.5, comma 2.1 del DM richiede ai potenziali beneficiari di “non essere destinatari di sovvenzioni, contributi, sussidi o comunque vantaggi economici eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per l’intervento oggetto della domanda di ammissione e, se del caso, non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che abbia dichiarato tali aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno”.

La previsione, al pari di quanto previsto dall’art. 6 del DM 388/2021, è preordinata ad evitare l’eventuale cumulo illecito di più fonti di finanziamento inerenti agli stessi costi ammissibili, attraverso il superamento delle soglie di finanziamento e/o delle percentuali di intensità massima previste dalla legislazione eurounitaria in materia di aiuti di Stato e, nel caso di specie, dal Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER).

L’art. 8, par. 2 del GBER prevede, a tale riguardo, che “qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito”.

In caso di concorrenza di più fonti di finanziamento è onere del potenziale beneficiario valutare le caratteristiche dei diversi finanziamenti e dei relativi costi ammissibili, dimostrando di non incorrere nel divieto di cumulo stabilito dalla legislazione eurounitaria.